



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA COMMISSARIALE N° 1... DEL... 18/6/15

OGGETTO: provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione al contrasto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale, specificatamente nelle zone adiacenti i complessi monumentali.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso,

che l'art. 6 della Delibera Consiliare n.82 del 25/09/2007 vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il territorio comunale fatta eccezione per le frazioni, Piazza Cavour e Piazza Vetrano;

che, a causa della massiccia presenza di venditori abusivi all'esterno e all'interno della reggia vanvitelliana, le Forze dell'Ordine effettuano in modo quotidiano continue azioni preventive e repressive per contrastare il dilagante abusivismo commerciale;

Considerato,

che dette azioni di contrasto al fenomeno sono pesantemente compromesse dalla presenza di numerose persone dedite al commercio abusivo che stazionano per prolungati periodi all'esterno ed all'interno della Reggia di Caserta conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, in borsoni (od in altri analoghi contenitori) e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti così da venderla non appena che gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri, ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia locale o statale;

che è evidente che il trasporto e la detenzione nelle predette zone dei predetti sacchi, borsoni od altri analoghi contenitori sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà conservata, vendita vietata dal regolamento comunale e dalla legge regionale vigente;

pertanto, che le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali rientranti nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita;

che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di controllo poste in essere dalla Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato, utilizzano i predetti sacchi, borsoni (od altri analoghi contenitori) come arieti con cui travolgere gli ignari passanti, con evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica a cui necessita dare urgente soluzione;

che i prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni sono causa di continue frizioni con i tanti turisti e visitatori della Reggia di Caserta, con gli operatori commerciali regolari, nonché con la cittadinanza in genere spesso costretta a subire comportamenti molesti e petulanti, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

Considerato, per altro, che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, negozio, area privata o altro luogo del quale comunque abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità della attività più sopra descritta

Ritenuto necessario intervenire per porre un freno efficace a tale dilagante fenomeno, soprattutto in coincidenza dell'inizio della stagione estiva;

Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per prevenire e contrastare il commercio abusivo su suolo pubblico e i comportamenti che turbano gravemente la libera fruizione degli spazi pubblici;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera b) della legge regionale n.1/2014;

ORDINA

è vietato il trasporto di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) finalizzato al commercio in forma itinerante nel territorio comunale, specificatamente nelle zone adiacenti i complessi monumentali;

infatti, il predetto trasporto se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale;

il presente provvedimento è adottato, per le motivazioni in premessa espresse, in via d'urgenza con decorrenza 18 giugno 2015 e fino al 18 giugno 2016;

Copia del presente provvedimento è trasmesso con immediatezza al Signor Prefetto della Provincia di Caserta e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi per informazione alla cittadinanza, pubblicato sul sito internet comunale, comunicato agli organi di stampa;

ai fini della vigilanza ed esecuzione, la presente ordinanza sarà trasmessa al locale Comando della Polizia Municipale e per opportuna conoscenza alla Questura di Caserta, Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato di Caserta e alla Polizia Provinciale di Caserta .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Il Commissario Prefettizio
Prefetto Maria Grazia Nicolò